



Sentenza n. 266/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio **GALEOTA** Presidente

dott. Angelo **BAX** Consigliere

dott. Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **61279** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti del Sig.:

-FEDELI Roberto (C.F.: FDL RRT 53P29 H980N), nato a San Marcello Pistoiese (PT) il 29 settembre 1953, ivi residente in via Porta Apicana n. 562/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Marica Bruni, come da delega a margine della memoria di costituzione depositata il 14 febbraio 2020 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pistoia, Piazzetta Romana n. 1 (con richiesta di ricevere le comunicazioni al n. fax 0573 307838 o alla pec: marica.bruni@pec.avvocatipistoia.it);

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 11 febbraio 2019;

ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del giorno 1 luglio 2020, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Paola Altini, il Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Procuratore regionale, Cons. Acheropita Mondera, nonché l'Avv. Marica Bruni per il convenuto Fedeli;

Rilevato in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato l'11 febbraio 2019, ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale - previo invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 del d.lgs n. 174/2016 - conveniva in giudizio il Sig. **FEDELI Roberto**, nella qualità, rivestita all'epoca dei fatti, di Dirigente e Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico della Comunità Montana Appennino Pistoiese (le cui funzioni, con decorrenza 1.12.2012, sono state attribuite alla Provincia di Pistoia in forza degli artt. 66, comma 1, e 78 bis L.R. Toscana n. 68/2011, come aggiunto dall'art.23 L.R. Toscana n. 59/2012, con subentro della Provincia in tutti rapporti giuridici pendenti già facenti capo alla Comunità Montana).

Tutto ciò al fine di ottenerne la condanna al pagamento, in favore della Provincia di Pistoia, dell'importo complessivo di **euro 303.116,68** (ovvero della diversa somma che risulterà in corso di causa), oltre interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio.

Nello specifico, nell'atto di citazione la Procura contabile rappresentava di aver ricevuto i provvedimenti di licenziamento

(trasmessi con nota prot. n. 5017-2.9 del 26 luglio 2012 del Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'ex Comunità Montana Appennino Pistoiese), adottati nei confronti di due funzionari della predetta Comunità (Sig.ra Apolito Rosa e Sig. Fedeli Roberto, odierno convenuto), in relazione ad una condotta ritenuta rilevante (anche) dal punto di vista della responsabilità erariale, consistita nella presunta, illegittima anticipazione di somme in acconto alla ditta C.T. CRANE TEAM srl per i lavori di manutenzione straordinaria del tratto funiviario MB02 Doganaccia-Croce Arcana. L'attività istruttoria, conseguentemente delegata alla Guardia di Finanza con nota n. 0004193 del 10 luglio 2014 e sfociata nella relazione prot. n. 0367116 del 2 dicembre 2014, avrebbe fatto emergere quanto segue.

Il primo tratto della richiamata funivia collocata sull'Appennino Pistoiese (Doganaccia-Cutigliano), era oggetto di interventi di ammodernamento, conclusi con l'inaugurazione nell'aprile 2014.

Per contro, il secondo tratto (Doganaccia-Croce Arcana) rimaneva chiuso al pubblico per la scadenza della revisione quarantennale, in attesa di lavori di ammodernamento.

Ai fini della programmazione e realizzazione di detti lavori da parte della Comunità Montana, il dott. Fedeli, nella veste di Dirigente dell'U.T.U. della Comunità, in data 1 ottobre 2009 redigeva una perizia, individuando gli interventi necessari al corretto funzionamento del tratto di funivia Doganaccia-Croce Arcana, sita nel Comune di Cutigliano (PT).

Tale perizia individuava non solo le condizioni tecniche, ma anche quelle relative alla fatturazione ed al pagamento dell'importo contrattuale.

In particolare, essa, tra le condizioni economiche, oltre ai normali pagamenti per i vari SAL e quelli a conclusione dei lavori, prevedeva anche il versamento alla ditta esecutrice dei lavori del "30% + IVA *all'ordine, con pagamento mezzo B.B. 30 gg d.f.f.m.*"

Nondimeno, tale pagamento "all'ordine" non avrebbe trovato giuridico fondamento nella normativa in materia di appalti pubblici, in vigore all'epoca dei fatti.

Quest'ultima, infatti, avrebbe consentito l'anticipazione (e non all'ordine) del 30% dell'importo contrattuale nella sola ipotesi, diversa da quella all'esame, di lavori pubblici co-finanziati dall'Unione europea.

In ogni caso, con delibera n. 78 del 30 ottobre 2009, la Giunta della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese approvava l'intervento per la manutenzione straordinaria del tratto di funivia Doganaccia-Croce Arcana, per un importo complessivo di euro 1.200.000,00, così finanziati:

-euro 600.000,00 da fondi CIPE, di cui alla delibera n. 3/06, assegnati alla Regione Toscana con decreto n. 2649 del 3 giugno 2008;

-euro 600.000,00 da fondi interni, derivanti da quota parte dei maggiori oneri riconosciuti per la ristrutturazione del tratto precedente Cutigliano-Doganaccia, di cui al decreto della Regione

Toscana n. 5845 del 1 dicembre 2008.

La Giunta approvava i lavori sulla base della *"perizia progettuale predisposta dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Urbanistico-dr. Roberto Fedeli.."*, nominando lo stesso Responsabile del Procedimento.

Con determinazione n. 542 del 12 novembre 2009, il dott. Fedeli approvava il bando di gara d'appalto integrato, contenente, al punto 17, l'indicazione relativa al finanziamento dei lavori con *"Fondi propri-Giunta R. Toscana-Fondi CIPE"*.

In seguito, il medesimo dirigente approvava, con determinazione n. 654 del 30 dicembre 2009, il verbale di gara, con il quale i lavori per la ristrutturazione del tratto di funivia Doganaccia-Croce Arcana erano assegnati alla CT CRANE TEAM srl.

Con successiva determinazione n. 100 del 26 febbraio 2010, il dott. Fedeli approvava lo schema di contratto d'appalto integrato, il cui art. 7 *"Corrispettivo dell'appalto"*, prevedeva che *"..Il pagamento delle prestazioni in corso d'opera avverrà a stati di avanzamento lavori completamente eseguiti e contabilizzati dal Direttore dei Lavori..."*, senza alcun riferimento al pagamento del *"30% + IVA all'ordine, con pagamento mezzo B.B. 30 gg d.f.f.m."* (riferimento, per contro, contenuto nel capitolo relativo alle *"Condizioni di pagamento"* della perizia).

In data 5 marzo 2010, il Segretario Generale della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese, dott.ssa Rosa Apolito, rogitava il *"Contratto d'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per manutenzione straordinaria della Funivia*

bifune a va e vieni MB02 Doganaccia-Croce Arcana” tra il dott. Roberto Fedeli, quale Dirigente UTU della Comunità, ed il Sig. Maio Nicola, procuratore speciale della società aggiudicataria CT CRANE TEAM srl.

Il medesimo contratto, all’art. 7, conteneva (nuovamente) il richiamo al 30% come anticipazione sul corrispettivo dell’appalto, prevedendo, in particolare, che *“..Le condizioni di pagamento saranno le seguenti: anticipazioni del 30% + IVA dalla data della comunicazione scritta di cui all’art. 3 del Responsabile del Procedimento...”*

In data 25 marzo 2010, la CT CRANE TEAM srl emetteva la fattura n. 23/10 per complessivi euro 298.316,04, per richiedere l’anticipazione.

Il 25 maggio 2010, il dott. Fedeli, con la determinazione n. 281, autorizzava la liquidazione della fattura.

Nondimeno, secondo la Procura contabile, l’art. 7 del contratto di appalto integrato (nella parte prevedente l’anticipazione del 30% dell’intero corrispettivo), risulterebbe illegittimo.

Esso si porrebbe, infatti, in contrasto con l’art. 5, comma 1, del d.l. n. 79 del 1997, alla cui stregua *“È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e*

di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma..”.

La richiamata disposizione consentirebbe, dunque, l'erogazione, da parte di Amministrazioni pubbliche, di anticipazioni sul prezzo del contratto d'appalto di lavori, forniture e servizi solo in presenza di appalti aventi ad oggetto attività co-finanziate dall'Unione Europea. Tale ipotesi non ricorrerebbe nella fattispecie all'esame, connotata dall'utilizzazione unicamente di fondi statali, stanziati con legge n. 140/99, come asseritamente confermato dalla nota del 23 settembre 2014, prot. n. AOOGR/230266 del Responsabile della Direzione Generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, all'uopo richiamata.

L'Organo requirente evidenziava, inoltre, che l'art. 10 del contratto con la società C.T. CRANE TEAM srl dava atto della *“..avvenuta costituzione della polizza fideiussoria assicurativa n. 6006162 per cauzione definitiva rilasciata da Arfin spa - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni...prestata a garanzia dei lavori di cui all'art. 113, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con somma garantita di euro 52.079,28”.*

Aggiungeva che la società aggiudicataria C.T. CRANE TEAM srl, dopo aver incassato “l'anticipazione” e senza aver eseguito i lavori, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 587

del 22 luglio 2011.

La Comunità Montana, in data 2 novembre 2011, avanzava ricorso per l'ammissione al passivo del fallimento per euro 289.912,74, quale importo corrisposto all'impresa in assenza di regolare esecuzione dei lavori, senza ottenere riscontro positivo.

Conseguentemente, la Comunità Montana, con determinazione n. 397 del 10 novembre 2011, disponeva la risoluzione *ipso iure* del contratto d'appalto, provvedendo, in data 16 aprile 2012, a richiedere alla ARFIN spa l'escussione della polizza fideiussoria n. 6006182 del 3 febbraio 2010, al fine di recuperare almeno una parte del danno patito.

Anche tale tentativo si rivelava infruttuoso, essendo stata la ARFIN posta in liquidazione coatta amministrativa, giusta decreto ministeriale del 6 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. del 14 dicembre 2010, con conseguente cessazione della copertura di tutte le polizze emesse, una volta trascorsi 60 gg dalla pubblicazione (art. 169 del d.lgs n. 209/05).

2. Nella vicenda testé delineata, l'Organo requirente individuava la responsabilità amministrativa, a titolo di colpa grave, del dott. Roberto Fedeli, in relazione ai danni asseritamente subiti dalla Provincia di Pistoia (subentrata in tutti rapporti giuridici pendenti, già facenti capo alla disciolta Comunità Montana, a seguito dell'attribuzione alla Provincia stessa, con decorrenza 1.12.2012, delle relative funzioni, in forza della L.R. n. 68/2011 e s.m.i.).

Nello specifico, al predetto Fedeli la Procura erariale addebitava di

aver serbato una condotta particolarmente grave e negligente nella gestione della pratica relativa ai lavori della Doganaccia (pratica da lui gestita direttamente ed interamente), provvedendo in particolare a:

a) redigere la perizia del 1 ottobre 2009, con l'inserimento della previsione, ritenuta illegittima, del pagamento "all'ordine" del 30% dell'importo contrattuale;

b) sottoscrivere, in rappresentanza della Comunità, il contratto definitivo, contenente, all'art. 7, la suddetta previsione illegittima ovvero la previsione illegittima e dannosa del pagamento alla società affidataria di una "anticipazione" sull'importo dei lavori.

Tale ultima previsione, secondo quanto dichiarato dal convenuto alla Guardia di Finanza, è stata inserita dal Fedeli lo stesso giorno del contratto definitivo, a modifica dell'originaria previsione (30% all'ordine) asseritamente riconducibile ad un errore del proprio Ufficio nella redazione della bozza di contratto;

c) autorizzare, due mesi dopo la stipula del contratto ed in assenza di esecuzione dei lavori, con determina n. 281 del 25 maggio 2010, il pagamento della fattura n. 23 del 2010, emessa dalla CT CRANE TEAM srl, quale "anticipazione" sull'importo pattuito.

In relazione alla medesima vicenda, il dott. Fedeli era oggetto di un procedimento disciplinare, conclusosi con il licenziamento, e di un procedimento penale per il delitto di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p., per avere riconosciuto alla soc. CT CRANE TEAM srl una anticipazione sul corrispettivo dei lavori della Doganaccia,

nonostante gli stessi fossero stati interamente finanziati con fondi statali e non comunitari.

Il richiamato procedimento penale, nell'ambito del quale la Provincia di Pistoia dispiegava costituzione di parte civile, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio dell'8 giugno 2015, sfociava, da ultimo, nella sentenza n. 322 del 28 febbraio 2017 del Tribunale Penale di Pistoia, statuente l'assoluzione dell'imputato con la formula "*perché il fatto non costituisce reato*".

Dalla condotta del dott. Fedeli, per quanto di specifico rilievo nella presente sede gius-contabile, sarebbe derivato un danno complessivo a carico della Provincia di Pistoia di **euro 303.116,68**, quale risultante dalla sommatoria dei seguenti importi (pagg. 8 e 9 dell'atto di citazione):

a) **euro 298.316,04**, quale somma illegittimamente versata, in assenza di controprestazione, alla soc. CT CRANE TEAM srl, poi fallita, a titolo di "*anticipazione*", vietata dalla legge, sul prezzo contrattuale per i lavori da effettuarsi (e non effettuati).

In relazione a tale voce di danno, il dott. Fedeli risulta essere stato costituito in mora con atto prot. n. 8923 del 9 maggio 2018 dell'Avvocatura della Provincia di Pistoia;

b) **euro 4.620,54**, a titolo di spese relative alla costituzione di parte civile nel processo penale, consistenti nel compenso corrisposto al legale esterno (mandato di pagamento n. 03137 del 13 settembre 2017);

c) **euro 180,10**, a titolo di spese, quantificabili in 10 ore lavorative,

connesse all'impegno del personale dell'Avvocatura prov.le per l'istruzione della pratica.

Infine, l'Organo requirente si soffermava, per contestarne la fondatezza, sulle eccezioni e argomentazioni difensive formulate dal dott. Fedeli in sede di risposta all'invito a dedurre.

Nello specifico, affermava l'infondatezza della dedotta eccezione di prescrizione e sosteneva, tra l'altro, l'impossibilità di ravvisare la colpa grave in capo al Segretario rogante il contratto d'appalto (per non aver ravvisato la difformità tra il contratto definitivo redatto dall'Ufficio del Fedeli e la bozza già visionata e ritenuta corretta dal predetto Segretario).

Infine, rimarcava la possibilità di trarre elementi di conferma della propria impostazione accusatoria dalla decisione del Tribunale penale di Penale, per quanto statuente l'assoluzione dell'imputato (ma con la formula "*perché il fatto non costituisce reato*", a ragione della mancata dimostrazione del dolo intenzionale, comunque non richiesto ai fini della responsabilità amministrativa).

3. Il convenuto **FEDELI Roberto** si è costituito in giudizio con memoria depositata il 14 febbraio 2020, con il patrocinio dell'Avv. Marica Bruni.

Con la predetta memoria, il convenuto ha, in primo luogo, provveduto a richiamare integralmente le argomentazioni difensive ed eccezioni dispiegate nelle deduzioni presentate in risposta all'invito a dedurre, così sinteticamente riassumibili:

a) inerenza della contestazione disciplinare, sfociata

successivamente nel licenziamento, a vicenda (appalto del tratto di funivia "Cutigliano-Doganaccia" -anni 2003-2004- concluso brillantemente con l'esercizio 2004) diversa da quella qui all'esame (appalto della funivia Doganaccia-Croce Arcana);

b) regolare ammissione del credito chirografario di euro 389.912,74, vantato dall'estinta Comunità nei confronti della ditta CT CRANE TEAM srl, allo stato passivo del fallimento della medesima ditta;

c) attuale pendenza del richiamato fallimento;

d) reintegra del dott. Fedeli nel posto di lavoro, a seguito di impugnazione del licenziamento intimatogli (ordinanza del Tribunale del Lavoro di Pistoia del 7 aprile 2014, non oggetto di impugnativa) e riconoscimento, in favore dello stesso, di risarcimento da parte dell'Amministrazione provinciale (decreto presidenziale n. 100 del 9.4.2014);

e) inoltro alla Procura contabile, da parte dell'Amministrazione, di una informativa per la verifica di eventuali azioni di responsabilità erariale a carico dei componenti dell'Ufficio disciplinare;

f) assoluzione definitiva del dott. Fedeli dall'accusa di abuso di ufficio ex art. 323 c.p., stabilita dal Tribunale penale di Pistoia con la sentenza n. 322/2017, non impugnata, adottante la formula "*perché il fatto non costituisce reato*";

g) svolgimento regolare delle varie fasi, puntualmente ricostruite, del procedimento amministrativo sfociato nella conclusione ed esecuzione del contratto d'appalto per cui è causa;

i) intervenuta prescrizione dell'azione erariale, sul presupposto del decorso di più di 5 anni dal momento della conoscibilità in seno all'Amministrazione dell'evento dannoso (anche perché collegato ad un *iter* procedimentale cui sarebbe stata data ampia pubblicità) e della intempestività della stessa costituzione di parte civile del 2016 (la quale sarebbe avvenuta a prescrizione ampiamente maturata);

l) disparità di trattamento rispetto al Segretario dell'Ente (dott.ssa Rosa Apolito), non interessata da iniziative della Procura contabile, benché autrice del rogito del contratto;

m) difetto di dolo e colpa grave, per la dedotta difficoltà nella ricostruzione del fondo da cui era scaturito il finanziamento, tenuto conto dei continui rinvii alla normativa europea contenuti nelle delibere della Regione Toscana, con conseguente asserita impossibilità di non ritenere la confluenza nello stesso di fondi della Comunità Europea.

Tutto ciò a maggior ragione in presenza di un contratto d'appalto, come sarebbe quello all'esame, d'importo superiore ai 500.000,00 euro, stipulato a corpo e con pagamenti, dunque, che non sarebbero stati effettuati per stati di avanzamento, ma bensì sulla base di importi percentuali corrispondenti a fasi prestabilite nel progetto definitivo;

n) carattere indebito della richiesta delle spese legali sostenute dalla Provincia per la costituzione di parte civile nel procedimento penale, per l'asserita, evidente assenza del dolo occorrente per il contestato abuso d'ufficio.

In altri termini, le spese della costituzione di parte civile, per l'evidente inutilità della stessa, sarebbero imputabili unicamente all'Amministrazione, anche alla luce del fatto che l'Ente avrebbe potuto agire *a posteriori* con azione risarcitoria ove il procedimento penale si fosse concluso con condanna dell'ex dirigente.

Il dott. Fedeli ha poi provveduto a contestare la fondatezza dell'atto di citazione, riproponendo l'eccezione di prescrizione.

A tal riguardo, ha sostenuto l'intempestività dell'azione erariale, per non essere stato notificato alcun atto interruttivo entro cinque dalla pubblicazione del bando (18.11.2009), approvato con determina dirigenziale n. 542 del 12.11.2009, attuativa della delibera della Giunta esecutiva della Comunità n. 78 del 30.10.2009.

In ogni caso, la prescrizione dovrebbe ritenersi maturata anche se si facesse coincidere l'esordio del termine prescrizionale con la data del pagamento della prima fattura in favore della società aggiudicataria (25.5.2010, data della determina dirigenziale n. 281 di autorizzazione della relativa liquidazione).

Sempre in punto di prescrizione, il convenuto ha sostenuto l'inidoneità, a fini interruttivi, degli atti richiamati dalla Procura contabile, ed in particolare della:

a) contestazione di addebito disciplinare (avvenuta il 30.6.2012), in quanto asseritamente relativa all'appalto di altro tratto della funivia (Cutigliano-Doganaccia) e, comunque, formulata in termini generici ed errati (come sarebbe stato riconosciuto dal Tribunale del Lavoro nell'ordinanza prima richiamata);

b) richiesta di rinvio a giudizio penale dell'8.6.2015, la quale sarebbe intervenuta a prescrizione già maturata rispetto tanto alla determina dirigenziale n. 542 del 12.11.2009 quanto alla determina dirigenziale n. 281 del 25.5.2010.

Tutto ciò anche a ritenere che la richiesta in questione abbia in generale i requisiti idonei per integrare un atto di messa in mora e senza considerare l'inammissibilità di cause interruttive diverse da quelle espressamente previste dalla legge;

c) costituzione di parte civile nel procedimento penale, la quale sarebbe stata depositata dalla Provincia a prescrizione già ampiamente maturata.

Il dott. Fedeli ha, inoltre, affermato l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, sottolineando, in primo luogo, come nessuno (organi di controllo e terzi, per quanto messi in condizione di effettuare le opportune verifiche di correttezza) avrebbe mai sollevato eccezioni di irregolarità al lungo *iter* procedimentale seguito per ottenere il finanziamento pubblico per la realizzazione dell'opera e per la successiva gara d'appalto.

Allo stesso modo, non sarebbe comprensibile la differente valutazione del grado d'intensità della colpa rispetto alla dott.ssa Apolito, la quale ha rogitato il contratto prevedente il pagamento dell'anticipazione sull'importo dei lavori.

Tutto ciò a maggior ragione in quanto tale contratto avrebbe un contenuto esattamente conforme a quanto deliberato dalla Giunta con atto n. 78/09 e già favorevolmente vagliato dalla dott.ssa

Apolito.

Fra l'altro, anche il giudice penale darebbe atto, nella sentenza n. 322/2017, del fatto che i testi escussi (Apolito e Pellicci, ex Segretario della Provincia) non avrebbero rilevato, all'epoca dei fatti, nulla di irregolare nella condotta del convenuto, se non una impropria utilizzazione del termine "anticipazione".

Di più; secondo il convenuto, la difficoltà oggettiva del complesso contesto finanziario che ha portato alla costituzione dei fondi concessi per la realizzazione della funivia, comporterebbe l'impossibilità di configurare, in capo allo stesso, la colpa grave, *sub specie* di equivoca interpretazione personale di limpide disposizioni di legge.

In altri termini, alla stregua della documentazione versata in atti, sarebbe risultato ragionevole e/o fondato per il Fedeli ritenere il concorso al finanziamento dell'opera anche di fondi della Comunità Europea e, dunque, non invocabile la normativa oggetto di contestazione.

Il predetto errore sarebbe stato ancor più scusabile, alla luce dell'abbandono da parte di chi avrebbe dovuto supportare il Fedeli dal punto di vista giuridico, considerate anche le sue specifiche competenze di natura tecnica e non giuridica.

In conclusione, il convenuto ha chiesto:

a) il rigetto della pretesa erariale, per prescrizione e, comunque, per infondatezza;

b) in denegata ipotesi, la riduzione secondo giustizia della pretesa

erariale.

La discussione della causa, già prevista per il 18 marzo 2020, è stata rinviata d'ufficio, a ragione della nota emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con successivo decreto presidenziale del 27 maggio 2020, è stata fissata l'odierna udienza.

4. Alla pubblica udienza del 1 luglio 2020, il Procuratore regionale, Cons. Acheropita Mondera, ha, in primo luogo, affermato l'infondatezza della proposta eccezione di prescrizione, quale emergerebbe dagli atti indicati in citazione.

Ha sottolineato che la posizione della dott.ssa Apolito è stata vagliata dalla Procura contabile e ritenuta non connotata da colpa grave.

Ha rimarcato che il convenuto Fedeli ha rivestito un ruolo di assoluto rilievo nella vicenda *de qua*, per aver gestito interamente la pratica, predisposto la perizia e la bozza di contratto, sottoscritto il contratto definitivo, nonché autorizzato il pagamento.

A tale ultimo riguardo, ha ribadito che tra l'emissione della fattura da parte della CRANE srl ed il pagamento sarebbero intercorsi pochi giorni, aggiungendo che l'assoluzione intervenuta in sede penale sarebbe scaturita unicamente dalla rilevata assenza dell'elemento psicologico -dolo intenzionale- richiesto per il delitto contestato in quella sede (ma non già per la responsabilità erariale).

In conclusione, ha ribadito la richiesta di condanna nei termini di cui all'atto di citazione.

L'Avv. Marica Bruni, per il convenuto Fedeli, ha ribadito la fondatezza della dedotta eccezione di prescrizione dell'azione erariale, sottolineando che le (contestate) modalità di pagamento sarebbero previste già nella perizia allegata al bando pubblicato.

Ha, dunque, insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la memoria di costituzione in giudizio.

Su richiesta del Giudice relatore, autorizzata dal Presidente, l'Avv. Marica Bruni ha precisato che l'eccezione di prescrizione è limitata solo alla prima voce di danno (anticipazione sul prezzo contrattuale).

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio è chiamato all'esame dell'**eccezione di prescrizione** dell'azione erariale, formulata dal convenuto Fedeli, con esclusivo riferimento alla voce di danno rappresentata dall'anticipazione sul prezzo contrattuale, secondo quanto precisato dalla difesa del medesimo convenuto all'odierna udienza.

A tal riguardo, il Sig. Fedeli ha sostenuto l'intempestività dell'azione erariale, per non essere stato notificato alcun atto interruttivo entro cinque dalla pubblicazione del bando (18.11.2009), approvato con determina dirigenziale n. 542 del 12.11.2009, attuativa della delibera della Giunta esecutiva della Comunità n. 78 del 30.10.2009.

In ogni caso, sempre secondo il convenuto, la prescrizione dovrebbe

ritenersi maturata anche se si facesse coincidere l'esordio del termine prescrizione con la data del pagamento della prima fattura in favore della società aggiudicataria (25.5.2010, data della determina dirigenziale n. 281 di autorizzazione della relativa liquidazione).

Tutto ciò a maggior ragione alla luce dell'asserita inidoneità, a fini interruttivi, degli atti richiamati dalla Procura contabile, ed in particolare della:

a) contestazione di addebito disciplinare (avvenuta il 30.6.2012), in quanto asseritamente relativa all'appalto di altro tratto della funivia (Cutigliano-Doganaccia) e, comunque, formulata in termini generici ed errati (come sarebbe stato riconosciuto dal Tribunale del Lavoro di Pistoia nell'ordinanza del 7 aprile 2014);

b) richiesta di rinvio a giudizio penale dell'8.6.2015, la quale sarebbe intervenuta a prescrizione già maturata rispetto tanto alla determina dirigenziale n. 542 del 12.11.2009 quanto alla determina dirigenziale n. 281 del 25.5.2010.

Questo anche a ritenere che la richiesta in questione abbia in generale i requisiti idonei per integrare un atto di messa in mora e senza considerare l'inammissibilità di cause interruttive diverse da quelle espressamente previste dalla legge;

c) costituzione di parte civile nel procedimento penale, la quale sarebbe stata depositata dalla Provincia a prescrizione già ampiamente maturata.

Nondimeno, la predetta eccezione risulta infondata e va, come tale,

rigettata.

Sul punto, giova osservare che, in materia di responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi dell'art.1, comma 2, legge 20/94 e s.m.i., il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Più in particolare, la costante giurisprudenza di questa Corte, leggendo ed interpretando il richiamato art.1, comma 2, in correlazione alla regola generale posta dall'art. 2935 c.c. ("*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*"), si è espressa nel senso che, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre (anche) un evento dannoso avente i caratteri della concretezza, dell'attualità e della conoscibilità obiettiva da parte della Pubblica Amministrazione (così, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, n. 290/2017, n. 79/2017 e n. 355/2012; id., Sez. giur. Campania, n.143/2012).

In altri termini, il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce il *dies a quo* della prescrizione, perché solo nel momento in cui lo stesso si manifesta all'esterno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile, con la conseguenza che, prima di questo momento, non è configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel far valere il diritto stesso (in termini, Corte Conti, Sez. II, n. 132/2019).

Orbene, dall' applicazione dei principi testé delineati alla fattispecie vagliata in questa sede, emerge che l'esordio del termine quinquennale di prescrizione coincide con la data della richiesta di rinvio a giudizio penale (8.6.2015), non essendo stata l'Amministrazione in grado di avvedersi, prima di tale data, secondo criteri di ordinaria diligenza e con sufficiente grado di puntualità, dell'illecito contestato al Fedeli, con il danno derivatone.

Per l'accertamento/rilevazione di tale illecito risultava, infatti, necessaria la verifica di un presupposto (provenienza solo statale dei fondi utilizzati per i lavori appaltati) non percepibile con immediatezza da parte di soggetti non direttamente coinvolti nella vicenda, ma solo all'esito di approfondimenti come quelli cui sarebbe stato tenuto, per dovere d'ufficio, il Fedeli.

A tale ultimo riguardo, va rimarcato che negli atti attraverso i quali si è dispiegata la vicenda per cui è causa (così, ad es., le delibere giuntali n. 78/2009, di approvazione dell'intervento *de quo*, e n. 68/2010 di approvazione del progetto esecutivo, nonché le determine dirigenziali n. 542 del 12 novembre 2009 di approvazione del bando, n. 100 del 26 febbraio 2010 di approvazione dello schema del contratto, nonché quella n. 281 del 25 maggio 2010 di autorizzazione al pagamento dell'anticipo sul prezzo contrattuale), per quanto adottati in forma espressa e resi pubblici con pubblicazione sull'Albo pretorio della Comunità, non emerge, con immediatezza, tale aspetto, fermo restando, come dirà meglio in seguito a proposito dell'elemento psicologico, che il convenuto

Fedeli, per il ruolo rivestito, avrebbe dovuto e potuto accertarlo.

L'esordio del termine quinquennale di prescrizione va, dunque, legato alla data - 8.6.2015- della richiesta di rinvio a giudizio penale (rilevante, dunque, sotto il profilo del *dies a quo* e non quale atto con efficacia interruttiva), siccome atto tale da far emergere l'illegittimità/illiceità della clausola sull'anticipazione del prezzo contrattuale, per la natura esclusivamente statale dei fondi utilizzati per i lavori.

Il medesimo termine risulta allora essere stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'invito a dedurre, avvenuta, in base agli atti di causa, in data 18.9.2018 (sull'idoneità, a fini interruttivi della prescrizione, dell'invito a dedurre, qualora contenga, come nel caso all'esame, una rituale costituzione in mora, vedasi, tra le altre, Corte Conti, Sez. riunite, 18 luglio 2007, n. 4; Corte Conti, Sez. riunite, 20 dicembre 2000, n.14/QM; oggi art. 66 del codice della giustizia contabile di cui al d.lgs n. 174/2016).

Con la notifica dell'atto di citazione (perfezionata il 13 marzo 2019) il termine prescrizione è stato, infine, interrotto per tutta la durata del presente giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c.

Né le conclusioni testé esposte risultano inficiate dal richiamo operato dal convenuto ad altra pronuncia di prescrizione adottata da questa Sezione nei suoi confronti (sentenza n. 70/2018), siccome relativa a vicenda del tutto diversa, non oggetto di procedimento penale e soprattutto dispiegatasi attraverso atti

espressi e/o pubblicati, (in quel caso) tali da far emergere con immediatezza il contestato illecito erariale, con il relativo danno.

3. Con riferimento al **merito della vicenda**, il Collegio ritiene che la pretesa erariale meriti accoglimento, sia pure nei termini e limiti sottoindicati, con riferimento unicamente alla prima voce di danno addebitata (**euro 298.316,04**, quale somma illegittimamente versata alla soc. CT CRANE TEAM srl, poi fallita, a titolo di "anticipazione" sul prezzo contrattuale), ricorrendo, rispetto ad essa, tutti i presupposti della contestata responsabilità amministrativa.

Per contro, il Collegio è dell'avviso che la pretesa erariale vada disattesa, per le ragioni di seguito meglio esposte, in relazione alle altre due voci di danno contestate (**euro 4.620,54**, a titolo di spese relative alla costituzione di parte civile nel processo penale, consistenti nel compenso corrisposto al legale esterno, come da mandato n. 03137 del 13 settembre 2017, ed **euro 180,10**, quali spese, quantificabili in 10 ore lavorative, connesse all'impegno del personale dell'Avvocatura prov.le per l'istruzione della pratica).

3.a) Nello specifico, con riferimento al danno da anticipazione sul prezzo contrattuale, risulta pacifica la ricorrenza del **cd rapporto di servizio** tra il convenuto Fedeli e l'Amministrazione danneggiata (Comunità Montana Appennino Pistoiese, oggi Provincia di Pistoia), avendo egli agito quale Dirigente e Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico della predetta Amministrazione.

Allo stesso modo, a giudizio del Collegio, possono ritenersi acclarate

la **sussistenza ed antigiuridicità** delle condotte contestate al convenuto Fedeli.

Sul punto, va osservato, in termini generali, che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice contabile può attingere da varie fonti, ai fini della formazione del proprio, libero convincimento ex art. 116 c.p.c. (oggi, artt. 94 e 95 d.lgs n. 174/2016), e, dunque, ai fini dell'assunzione della decisione di propria competenza (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Abruzzo, n. 414/2012).

Il medesimo giudice risulta, dunque, sicuramente legittimato a valutare la complessiva documentazione acquisita al fascicolo processuale, con libero e prudente apprezzamento ai sensi dell'art.116 c.p.c. (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Lazio, n.477/2010).

Con particolare riferimento al materiale derivante da un giudizio diverso da quello per danno erariale, il medesimo ben può essere esaminato e valutato dal giudice contabile, per essere posto (unitamente a tutta la restante documentazione) a base dell'emananda decisione, senza che ciò implichi la violazione del diritto di difesa di alcuno: tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, anche in sede processuale e pre-processuale penale, devono e possono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice contabile, in quanto concorrono, ex art. 116 c.p.c., alla formazione del convincimento sull'esistenza dell'eventuale danno e delle conseguenti responsabilità amministrative (in termini, Corte Conti, Sez. I, 3 gennaio 2014, n.

2, con la giurisprudenza contabile ivi richiamata; id., Sez. I, 27 gennaio 2015, n. 80; id., Sez. III, 21 ottobre 2016, n. 542).

Il giudice contabile può, dunque, utilizzare e valutare, nel giudizio per danno erariale, le risultanze penali, anche istruttorie, ai fini della decisione di propria competenza (tra le tante, Corte Conti, SS.RR. 2 ottobre 1997, n. 68/A; Corte Conti, Sez. Giur. Bolzano, 13 marzo 2008, n. 1; Corte Conti, Sez. giur. Campania, n. 12 dicembre 2011, n. 2057; Corte Conti, Sez. I, 27 gennaio 2015, n.80).

Orbene, nella fattispecie all'esame, viene in rilievo una pluralità di atti, i quali, valutati nel loro complesso, depongono unicamente per la responsabilità dell'odierno convenuto.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla sentenza n. 322/2017, depositata il 28 febbraio 2017, con la quale il Tribunale penale di Pistoia, in relazione alla medesima vicenda vagliata in questa sede, ha assolto, ma con la formula *"perché il fatto non costituisce reato"*, il Sig. Fedeli dall'accusa di abuso d'ufficio, (accusa) incentrata sulla violazione dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 79 del 1997.

Tutto ciò per non aver ritenuto provato il dolo intenzionale, necessario ad integrare il predetto reato (ma non già la responsabilità amministrativa, contestata in questa sede), quantunque lo stesso giudice penale abbia significativamente rilevato che *"..Residua un opinabile modo di gestire l'interesse pubblico e desta sospetto il successivo fallimento non solo dell'impresa appaltatrice ma anche della società che aveva prestato fideiussione garantendo l'esecuzione dell'opera..."* (pag. 8 della

motivazione).

Nello specifico, il giudice penale, nella decisione in questione (non dispiegante, in punto di esclusione della responsabilità, alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio, siccome non rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 652 c.p.p.) ha affermato che *"..Non vi sono quindi dubbi che i lavori fossero stati finanziati con fondi statali e non europei.*

Nonostante quanto dichiarato dai testi Pellicci Franco e Romagnani Sandra non è nemmeno dubbio che per i lavori di cui si tratta fu fatta una vera e propria anticipazione (...)

Su tale deposizione" (della Romagnani, impiegata che aveva seguito la procedura di gara per cui è causa) " (che in definitiva qualifica la parola anticipazione nel contratto come frutto di un "errore") deve osservarsi che non solo molto chiare le affermazioni della teste tanto più che dopo 20 gg. dalla stipula del contratto non potevano essere stati fatti rilevanti lavori da parte della CT Crane Team s.r.l. e che quindi anche a voler parlare di un pagamento "a corpo" alcuna giustificazione vi sarebbe stata" (pagg. 3 e 4 della motivazione).

Ha conseguentemente *"..dato comunque per accertato che nella vera e propria anticipazione (si può disquisire su errori o malintesi, ma vi è stato un pagamento prima dell'inizio dei lavori e ciò è un'anticipazione "sotto qualsiasi forma" vietato dalla legge) della somma dovuta alla CT Crane Team srl vi è stata violazione di legge..."* (così, pag. 4 della motivazione).

Trattasi di valutazioni e conclusioni che il Collegio, pur all'esito dell'attività di rivalutazione cui è lo stesso chiamato, ritiene del tutto condivisibili, siccome trovanti puntuale conforto in elementi dotati di indubbia valenza probatoria (anche) nella presente sede giuridico-contabile, quali:

a) la documentazione attraverso la quale si è dispiegata la vicenda per cui è causa (in particolare, il contratto d'appalto con la ditta CRANE, materialmente predisposto dall'Ufficio del Fedeli e sottoscritto dal Fedeli medesimo, quale prevedente, all'art. 7, un'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, alla data della comunicazione scritta di cui all'art.3; l'atto, a firma del Fedeli, di autorizzazione al pagamento della predetta anticipazione);

b) le testimonianze assunte in sede dibattimentale, univoche nel far risaltare l'integrale finanziamento dei lavori con fondi statali (testi Di Chiara, appartenente alla Guardia di Finanza, nonché Tacconi e Brandani, ex funzionari regionali; pagg. 22 e ss delle motivazioni della sentenza).

Del resto, ad analoghe conclusioni in punto di illegittimità/illiceità della clausola di anticipazione *de qua* (e della riconducibilità della stessa all'odierno convenuto) era giunta anche la Guardia di Finanza all'esito dell'attività istruttoria all'uopo delegata dalla Procura contabile, quale riportata nella relazione del 2 dicembre 2014, prot. n. 367116/14.

Alla predetta relazione risultano significativamente allegare, tra l'altro, due note della Regione Toscana, confermant

interamente statale dei fondi utilizzati, ovverosia la nota della Direzione Generale Diritti, Cittadinanza e Coesione Sociale in data 23.9.2014 (relativa ai fondi di cui al DRT n. 5845 dell'1.12.2008, quota dei maggiori oneri riconosciuti per la ristrutturazione di altro tratto di funivia) e quella della Direzione Generale Competitività del sistema regionale del 24.9.2014 (relativa ai fondi di cui al DRT n. 2649 del 3.6.2008-delibera CIPE n. 3/06).

Può, dunque, ritenersi acclarato che il convenuto Fedeli, nella sua qualità di Dirigente e Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico della Comunità Montana Appennino Pistoiese, abbia, tra l'altro:

a) sottoscritto, per conto dell'Amministrazione, il contratto d'appalto con la società aggiudicataria CT Crane Team srl avente ad oggetto *"la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per manutenzione straordinaria della Funivia bifune a va e vieni MB02 Doganaccia-Croce Arcana"*.

Il predetto contratto, rogitato in data 5 marzo 2020 dal Segretario Generale, dott.ssa Rosa Apolito, ma concretamente predisposto dall'Ufficio del Fedeli (vedasi sul punto le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza in data 18 novembre 2014 tanto dall'Apolito quanto dal Fedeli), all'art. 7, conteneva il richiamo al 30% come anticipazione sul corrispettivo dell'appalto, prevedendo, in particolare, che *"..Le condizioni di pagamento saranno le seguenti: anticipazioni del 30% + IVA dalla data della comunicazione scritta di cui all'art. 3 del Responsabile del Procedimento..."*;

b) autorizzato, con la determinazione n. 281 del 25 maggio 2010,

la liquidazione della fattura n. 23/2010, per complessivi **euro 298.316,04**, emessa in data 25 marzo 2010 dalla CT CRANE TEAM sulla base della predetta previsione contrattuale.

Tutto ciò in evidente ed insanabile contrasto con il divieto sancito dall'art. 5, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, come modificato dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140, e poi dall'art. 61 legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla cui stregua *"È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma.."*

La richiamata disposizione, nel suo chiaro tenore letterale, consente, infatti, l'erogazione, da parte di Amministrazioni pubbliche, di anticipazioni sul prezzo del contratto d'appalto di lavori, forniture e servizi solo in presenza di appalti aventi ad oggetto attività co-finanziate dall'Unione Europea (ipotesi non ricorrente nella fattispecie all'esame, per quanto sopra detto).

3.b) Le condotte illecite serbate dal convenuto Fedeli risultano connotate da **colpa grave**, come fatto palese dall'estrema noncuranza mostrata per la salvaguardia delle risorse finanziarie

dell'Ente d'appartenenza e dalla chiarezza e specificità della disposizione normativa violata.

La sussistenza della colpa grave risulta ulteriormente confermata dalla circostanza per cui il Fedeli, come dallo stesso espressamente ammesso nell'audizione innanzi alla Guardia di Finanza del 18 novembre 2014 (verbale riportato in allegato alla relazione della stessa Guardia di Finanza del 2.12.2014, prot. n. 367116/14), non ha effettuato specifici approfondimenti circa la provenienza (interamente statale ovvero anche comunitaria) dei fondi utilizzati per i lavori.

In altri termini, lo stesso convenuto ha ammesso di non avere effettuato quelle verifiche, invero imposte dai suoi doveri di servizio, necessarie per accertare la ricorrenza di un presupposto indefettibile ai fini della legittimità dell'anticipazione concessa sul corrispettivo contrattuale.

Tale omissione priva, a ben vedere, di ogni rilievo la stessa argomentazione difensiva, volta a far risaltare la (asserita) difficoltà nella rilevazione della natura (interamente statale o meno) dei fondi utilizzati per i lavori.

Tutto ciò in disparte l'inconferenza, già rilevata dallo stesso giudice penale (pag. 3 della motivazione della sentenza n. 322/2017, più volte richiamata), del richiamo operato dal convenuto (nella memoria di costituzione in giudizio ed ancora prima nelle controdeduzioni) all'art.1, comma 5, legge n. 208/09 (in realtà, 208/1998), siccome legge prevedente sì il conferimento di fondi

comunitari, ma in funzione della finalità, del tutto estranea a quella dell'intervento per cui è causa (manutenzione della funivia), di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Dalle condotte gravemente colpose del Fedeli è derivato a carico dell'Amministrazione d'appartenenza, **in termini eziologici**, il **danno**, rappresentato dalla somma erogata in favore della soc. CRANE Team srl, a titolo di anticipazione sul prezzo contrattuale, in quanto esborso non consentito in base alla normativa di riferimento.

Sul punto, va ribadito, in armonia con quanto condivisibilmente osservato dal giudice penale (sentenza n. 322/2017 del Tribunale di Pistoia; pag. 4 della motivazione), che tale esborso è intervenuto prima ancora dell'inizio dei lavori.

Il predetto danno, in superamento delle argomentazioni difensive sul punto, deve ritenersi certo, concreto ed attuale, nonostante il credito dell'Amministrazione sia stato ammesso, in chirografo, al passivo del fallimento della CRANE srl per l'importo di euro 389.912,74.

Sul punto, giova osservare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente rilevato l'insensibilità del giudizio di responsabilità amministrativa, nei limiti di cui si dirà a breve, all'esperimento degli ulteriori strumenti che l'ordinamento appresta per la tutela delle pretese creditorie dell'Amministrazione (nel caso all'esame, ammissione al passivo fallimentare del credito vantato nei confronti della società destinataria dell'illegittima anticipazione sul prezzo contrattuale).

Nello specifico, "Pur ammettendo, infatti, un'incontestata interferenza tra detti rimedi - tale che, una volta che il credito sia stato integralmente soddisfatto, per effetto dell'assegnazione di una porzione dell'attivo fallimentare pari al credito dell'Amministrazione, l'azione di responsabilità amministrativa non sia più intentabile o, se già intentata, sia non più procedibile - quando, invece, come nel caso di specie, i rimedi alternativi non abbiano già condotto all'integrale soddisfacimento del credito, la mera circostanza che l'Amministrazione si sia insinuata al passivo nel fallimento di un debitore insolvente non rappresenta circostanza idonea a precludere la proponibilità (né la procedibilità) del giudizio di responsabilità.

Ciò in quanto il danno erariale contestato risulta, allo stato, già connotato da quei caratteri (certezza, attualità e concretezza) che consentono, al ricorrere delle altre condizioni di legge, di adottare una sentenza di condanna per il relativo risarcimento.

Ai fini della configurazione del danno, invece, non occorre che lo stesso sia anche «irreversibile», nel senso che, per il proficuo esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, non è necessario che il pregiudizio risulti non sanabile mediante il ricorso ad altri meccanismi soddisfattori della pretesa creditoria (in tal senso cfr. anche Sez. Sicilia n.221/2012).

Infatti, solo all'esito di tali rimedi alternativi, qualora essi sopraggiungano in fase di esecuzione della sentenza, potrà porsi la necessità di verificare l'avvenuto, effettivo ed integrale ristoro del

danno subito, ai fini di procedere al saldo dovuto” (così, testualmente, Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, 13 agosto 2014, n. 166).

3.c) Si pone a questo punto la necessità di procedere ad una puntuale **quantificazione del danno** da porre a carico dell’odierno convenuto, a titolo di condanna per l’illegittima anticipazione sul prezzo contrattuale, concessa alla soc. CRANE Team srl.

A tal riguardo, va ribadito che l’Organo requirente ha contestato al convenuto l’importo di **euro 298.316,04**, pari all’intera somma pagata, a tale titolo, alla predetta società, con mandato n. 595 del 26 maggio 2010, a seguito di autorizzazione di cui alla determina dirigenziale n. 281 del 25 maggio 2010.

Nondimeno, il Collegio è dell’avviso che tale importo vada ridotto, a ragione del contributo causale alla verifica del danno, prestato dal Segretario generale, Sig.ra Apolito, non convenuta in giudizio, benché pacificamente autrice dell’attività di rogito del contratto, prevedente, all’art. 7, l’illegittima anticipazione.

Del resto, la stessa Procura contabile, in sede di citazione, ha riconosciuto l’efficienza causale del contributo della Sig.ra Apolito (rimarcando di non aver proceduto nei confronti della stessa, solo per la rilevata assenza della colpa grave), senza, però, assumere le determinazioni consequenziali in punto di riduzione del danno da addebitare al convenuto Fedeli.

La necessità della predetta riduzione discende, per contro, dallo stesso principio di parziarietà della responsabilità amministrativa

(*alias*, della relativa obbligazione risarcitoria), quale statuito dall'art.1, comma 1 quater, legge n. 20/94, introdotto dal d.l. n. 453/96 ("*Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso*"), alla cui stregua non risulta possibile attribuire al soggetto riconosciuto responsabile in sede giurisdizionale anche la quota di danno causalmente riconducibile alla condotta di altri soggetti, per quanto non convenuti o non convenibili nell'ambito del giudizio per danno erariale (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, 18 dicembre 2017, n. 290, richiamante Corte Conti, Sez. Campania, 3 maggio 2013, n. 604).

Orbene, nella fattispecie all'esame, alla luce delle circostanze del caso concreto e del ruolo di assoluta preminenza rivestito dal Fedeli (in quanto gestore dell'intero procedimento ed autore, all'interno dello stesso, di plurime attività, quali, ad es., la predisposizione della perizia, la sottoscrizione del contratto, prevedente l'illegittima previsione dell'anticipazione sul prezzo contrattuale, e l'autorizzazione all'indebito pagamento), il Collegio ritiene di addebitare al Fedeli i 2/3 dell'importo contestato dalla Procura attrice e, dunque, la somma di **euro 198.877,36** (ovvero 2/3 di **euro 298.316,04**).

In conclusione, per tutto quanto sopra detto, il Sig. Fedeli va condannato al pagamento, in favore della Provincia di Pistoia (subentrata, con decorrenza dall'1.12.2012, nella funzioni e nei

rapporti giuridici pendenti già facenti capo alla disciolta Comunità Montana Appennino Pistoiese, in forza degli artt. 66, comma 1, e 78 bis L.R. Toscana n. 68/2011, come aggiunto dall'art.23 L.R. Toscana n. 59/2012), dell'importo di **euro 198.877,36**, a titolo di danno per l'illegittima anticipazione sul prezzo contrattuale in favore della soc. CRANE Team srl.

4. Il Collegio ritiene, per contro, che la pretesa erariale non possa trovare accoglimento con riferimento alle altre due voci contestate dalla Procura erariale.

Nello specifico, per quanto concerne il danno di **euro 4.620,54**, rappresentato dalle spese relative alla costituzione di parte civile nel processo penale, *sub specie* di compenso corrisposto al legale esterno, il Collegio è dell'avviso che lo stesso non possa addebitato al Sig. Fedeli.

Tutto ciò in quanto vengono in rilievo spese strettamente connesse ad una attività giudiziaria (richiesta risarcitoria formulata nell'ambito del processo penale), la quale, benché frutto di una scelta legittima e discrezionale dell'Amministrazione, ha visto comunque soccombere l'Amministrazione stessa.

Allo stesso modo, il pregiudizio di **euro 180,10**, relativo alle spese, quantificabili in 10 ore lavorative, connesse all'impegno del personale dell'Avvocatura provinciale per l'istruzione della pratica, non può essere imputato al Fedeli, siccome costo relativo ad attività rientrante nei normali ed ordinari compiti istituzionali dei dipendenti assegnati all'Avvocatura della Provincia di Pistoia.

5. In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Sig. Fedeli va condannato al pagamento, in favore della Provincia di Pistoia (subentrata, con decorrenza dall'1.12.2012, nella funzioni e nei rapporti giuridici pendenti già facenti capo alla disciolta Comunità Montana Appennino Pistoiese, in forza degli artt. 66, comma 1, e 78 bis L.R. Toscana n. 68/2011, come aggiunto dall'art.23 L.R. Toscana n. 59/2012), dell'importo di **euro 198.877,36**, a titolo di danno per l'illegittima anticipazione sul prezzo contrattuale in favore della soc. CRANE Team srl.

Sulla predetta somma, da ritenersi già comprensiva di rivalutazione, sono dovuti gli interessi, da computare come da dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

-RIGETTA l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, formulata dal convenuto **FEDELI**;

-RIGETTA la domanda attorea formulata nei confronti del Sig. **FEDELI Roberto**, con riferimento alla voce di danno relativa alle spese per la costituzione di parte civile nel processo penale ed alla voce di danno concernente le spese per l'attività del personale dell'Avvocatura prov.le impegnato nell'istruzione della pratica;

-CONDANNA il Sig. **FEDELI ROBERTO** al pagamento, in favore

della Provincia di Pistoia, dell'importo di **euro 198.877,36**, a titolo di danno per l'illegittima anticipazione sul prezzo contrattuale in favore della soc. CRANE Team srl.

L'importo per cui è condanna, da ritenersi già comprensivo di rivalutazione, va incrementato degli interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, che si liquidano in €. 272,00.= (diconsi Euro Duecentosettadue/00.=), seguono la soccombenza.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2020.

IL Consigliere ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott. Nicola RUGGIERO

dott. Antonio GALEOTA

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 04 Settembre 2020

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente

dott. Paola Altini